

CITTA' DI TORINO

CIRCOSCRIZIONE 8

**CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO E DEL NOLEGGIO
DI LETTINI PRENDISOLE DURANTE LE STAGIONI ESTIVE 2015-2016
PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO"
VIA VILLA GLORI 21 – TORINO**

CIG N. 62106538FB

CAPITOLATO DI GARA

ARTICOLO 1 – OGGETTO

La Circostrizione 8 intende procedere, mediante gara per concessione di servizi regolata dall'art. 30 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, all'affidamento in concessione a pagamento:

- a) della gestione di uno spazio aperto, da attrezzare a punto ristoro da parte del concessionario, presso l'impianto sportivo Lido Torino – via Villa Glori 21, individuato alla lettera A dell'allegata piantina. L'area comprende una zona chiosco di mq. 15 e una zona tavolini di mq. 25;
- b) della gestione del noleggio di lettini prendisole presso il medesimo impianto.

Il concessionario assumerà la gestione delle attività oggetto di concessione secondo le seguenti modalità:

A) SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE

- lo spazio è da utilizzarsi come punto ristoro destinato ai frequentatori della piscina con uso limitato e non commerciale, prevedendo il servizio di bar durante il periodo estivo (indicativamente dal 16 maggio al 27 settembre);

- detto spazio, fornito di utenze di elettricità e acqua, dovrà essere dotato di installazioni e attrezzature idonee a fornire un servizio di bar e ristoro.

Lo svolgimento dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande potrà essere effettuata congiuntamente ad attività di trattenimento e svago nei limiti imposti dall'art. 15 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i.

L'aggiudicatario dovrà essere in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L.R. del Piemonte n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. sulla disciplina dell'esercizio di somministrazione di alimenti e bevande. Ai sensi dell'art. 7, comma 4 della Legge regionale sopra citata non sarà consentita, trattandosi di esercizi operanti nell'ambito di impianti sportivi, la somministrazione di bevande con contenuto alcolico superiore al 21% del volume.

B) SERVIZIO DI NOLEGGIO LETTINI PRENDISOLE.

I) Il concessionario dovrà provvedere all'acquisto di 106 lettini prendisole - 53 nella stagione 2015 e 53 nella stagione 2016 - che si impegnerà a donare alla Circostrizione alla fine della concessione.

Dovrà altresì gestire il noleggio dei lettini acquistati e di altri 57 di proprietà della Circostrizione e ne incamererà i proventi, con l'obbligo di praticare la tariffa comunale di Euro 2,00 a lettino.

Sulla base della media dei biglietti venduti negli ultimi due anni si stima, per il periodo 16 maggio –27 settembre 2015, un incasso presunto di Euro 12.540,00.

II) I lettini prendisole dovranno essere conformi alle seguenti caratteristiche: lettino prendisole multiposizione – struttura in propilene – dim. 1920x710x1000 h schienale – colore bianco. Conforme alle norme sulla sicurezza vigenti.

Un campione sarà visionato dal Responsabile unico del procedimento (RUP), che potrà approvare eventuali varianti rispetto alle suddette caratteristiche, purché tali da non pregiudicare la sostanziale equivalenza.

ART. 2 – REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

Sono ammessi a partecipare alla gara i soggetti singoli e raggruppati in possesso dei requisiti previsti dagli artt. 4 e 5 della L. R. n. 38 del 29/12/2006 e dall'art. 17 del D. Lgs 114/98 e s.m.i.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte di soggetti, singoli o raggruppati, di cui all'art. 34 del D.Lgs. 163/2006.

Qualora l'impresa sia stata ammessa al concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942, introdotto dall'art. 33, comma 1, lettera h), del D.L. 83/2012, convertito nella L. 134/2012, dovrà allegare all'istanza, a pena di esclusione, i documenti previsti dal medesimo articolo.

Le imprese ammesse al concordato preventivo con continuità aziendale possono concorrere anche riunite in raggruppamento temporaneo d'impresе, purché non rivestano la qualità di mandatarie e sempre che le altre imprese aderenti al raggruppamento non siano assoggettate ad una procedura concorsuale. In tal caso la dichiarazione di cui al quarto comma, lettera b) dell'art. 186-bis del R.D. 267/1942 e s.m.i., può provenire anche da un operatore facente parte del raggruppamento.

Non possono partecipare alla presente gara i concorrenti che si trovino fra loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

La stazione appaltante esclude i concorrenti per i quali accerta che le relative offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale, sulla base di univoci elementi.

La verifica e l'eventuale esclusione sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica.

Raggruppamenti temporanei di operatori economici.

E' ammessa la presentazione di offerta da parte dei soggetti di cui all'art. 34 comma 1 lettera d) (raggruppamenti temporanei di concorrenti) ed e) (consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del codice civile) del D.Lgs. 163/2006 anche se non ancora costituiti, con le modalità di cui all'art. 37 del medesimo D.Lgs. In tal caso l'offerta dovrà:

- essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno i raggruppamenti temporanei o i consorzi ordinari di concorrenti;
- contenere l'impegno che, in caso di aggiudicazione della gara, gli stessi operatori conferiranno mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, da indicare in sede di offerta e qualificato come mandatario, il quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e dei mandanti. Nell'offerta dovranno essere specificate le parti della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati.

L'offerta dei concorrenti raggruppati o dei consorziati determina la loro responsabilità solidale nei confronti della Civica Amministrazione e dei fornitori. Per gli assuntori di prestazioni secondarie la responsabilità è limitata all'esecuzione delle prestazioni di rispettiva competenza, ferma restando la responsabilità del mandatario.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbiano partecipato alla gara medesima in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti, a pena di esclusione di tutte le diverse offerte presentate.

I consorzi di cui all'art. 34, co.1 lett. b) e c) del D.Lgs.163/06 sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, (se non già dichiarato in istanza) per quali consorziati il consorzio concorre; a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara; in caso di violazione sono esclusi dalla gara sia il consorzio sia il consorziato ferme restando le responsabilità penali ex art. 353 c.p.

È vietata l'associazione in partecipazione. Salvo quanto disposto ai commi 18 e 19 dell'art. 37 del D.Lgs. 163/2006, è vietata qualsiasi modificazione alla composizione dei raggruppamenti temporanei e dei consorzi ordinari di concorrenti rispetto a quella risultante dall'impegno presentato in sede di offerta.

Ai sensi dell'art. 275, comma 2, del D.P.R. n. 207/2010, la mandataria deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni/forniture in misura maggioritaria.

ART. 3 – MODALITA' DI PARTECIPAZIONE

Per essere ammessi alla presente procedura gli operatori economici dovranno presentare un PLICO SIGILLATO contenente i seguenti documenti:

A) BUSTA 1 ISTANZA DI AMMISSIONE, in bollo, sottoscritta dal legale rappresentante, redatta in lingua italiana, corredata da **copia fotostatica non autenticata del documento di identità del sottoscrittore** ai sensi dell'art. 38, comma 3, del DPR 445/2000, contenente le seguenti dichiarazioni rese **ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000** (che devono essere espressamente citati nell'istanza) e successivamente verificabili:

A.1) PER LE SOCIETA' E DITTE:

- a) iscrizione nel registro C.C.I.A.A., con indicazione della denominazione, ragione sociale, sede legale e oggetto dell'attività (che deve essere attinente al servizio richiesto), partita IVA o codice fiscale, nominativi degli amministratori, dei legali rappresentanti e dei direttori tecnici risultanti dal certificato di iscrizione alla C.C.I.A.A.;
- b) di non trovarsi in alcuna delle circostanze previste dall'art. 38 del D.Lgs. 163/2006 (possesso dei requisiti di ordine generale);
- c) inesistenza delle cause ostative di cui al D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 e s.m.i. (disposizione antimafia);
- d) di non avere, successivamente al 28 novembre 2012, conferito incarichi professionali né concluso contratti di lavoro con ex dipendenti dell'Amministrazione appaltante che negli ultimi 3 anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa (art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. 165/2001, introdotto dall'art. 1, comma 42, lettera l), della L. 190/2012);
- e) di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili ai sensi dell'art. 17 della Legge n. 68 del 12/3/99 e s.m.i., ovvero, qualora non soggetti a tali obblighi, la dichiarazione di responsabilità attestante la condizione di non assoggettabilità alla Legge 68/99;
- f) l'impegno a rispettare per tutti i propri addetti, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale e normativo previsto dai C.C.N.L. di categoria e gli standard normativi, previdenziali ed assicurativi del Servizio;
- g) **(in alternativa)** a) di non essere in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile con nessun partecipante alla presente procedura e di avere formulato l'offerta autonomamente; oppure b) di essere a conoscenza della partecipazione alla medesima gara di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile ma di aver formulato l'offerta autonomamente; oppure c) di non essere a conoscenza della partecipazione alla presente procedura di soggetti che si trovino, con il concorrente, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice Civile e di aver formulato autonomamente l'offerta;
- h) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- i) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto del servizio;
- l) di essere in regola con le autorizzazioni sanitarie e le licenze commerciali;
- m) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente Capitolato d'Appalto;

n) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011-08018/003) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004

www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm doc/cod_comportamento_torino.pdf)

- o) per i concorrenti ammessi al concordato preventivo con continuità aziendale (a pena di esclusione):
- una relazione di un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d) del R.D. 267/1942 e s.m.i., che attesta la conformità al piano e la ragionevole capacità di adempimento del contratto;
 - la dichiarazione di altro operatore in possesso dei requisiti di carattere generale, di capacità finanziaria, tecnica, economica nonché di certificazione, richiesti per l'affidamento, il quale si è impegnato nei confronti del concorrente e della stazione appaltante a mettere a disposizione, per la durata del contratto, le risorse necessarie all'esecuzione del servizio e a subentrare all'impresa ausiliata nel caso in cui questa fallisca nel corso della gara ovvero dopo la stipulazione del contratto, ovvero non sia per qualsiasi ragione più in grado di dare regolare esecuzione all'appalto. Si applica l'articolo 49 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.”

A.2) PER LE ASSOCIAZIONI:

- a) estremi dell'atto costitutivo, dello statuto, del regolamento, del decreto di riconoscimento;
- b) natura giuridica, denominazione, codice fiscale e partiva IVA, sede legale e oggetto dell'attività (che deve essere attinente al servizio richiesto);
- c) di essere iscritti nel Registro Esercenti il Commercio, presso la Camera di Commercio di Torino, come previsto dall'art. 2 L. 287/91 per l'attività di somministrazione di alimenti e bevande.
- d) iscrizione a registri ed albi (ministeriali, regionali, comunali ecc.) con indicazione della ragione sociale, della sede, dell'attività, del codice fiscale e/o della partita IVA, nonché delle generalità e del codice fiscale dei Legali rappresentanti.
- e) di aver valutato nella determinazione del prezzo offerto tutti gli oneri da sostenere per assicurare una regolare e puntuale esecuzione del servizio nel rispetto delle condizioni tutte previste dal capitolato d'appalto e relativi allegati;
- f) che il prezzo offerto è stato determinato tenendo conto altresì degli oneri previsti per l'adozione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro in attuazione del D.Lgs. 81/2008 e s.m.i, nonché del costo del lavoro come determinato periodicamente in apposite tabelle dal Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali, del settore merceologico oggetto delle prestazioni dell'appalto; in ogni caso il costo non deve essere inferiore a quello previsto del CCNL applicabile per eseguire le prestazioni oggetto del servizio;
- g) di conoscere e accettare tutte le clausole contenute nel presente capitolato;
- h) di impegnarsi al rispetto del codice etico della Città (allegato n. 2 al Regolamento per la Disciplina dei contratti approvato con deliberazione del Consiglio Comunale in data 10 settembre 2012 n. mecc. 2011-08018/003) e del Codice di Comportamento della Città approvato con deliberazione della Giunta Comunale in data 31/12/2013 n. mecc. 201307699/004

www.comune.torino.it/amministrazionetrasparente/bm doc/cod_comportamento_torino.pdf)

A.3) PER SOCIETA', DITTE E ASSOCIAZIONI

Per le comunicazioni da parte di questa Civica Amministrazione dovranno altresì essere indicati nell'istanza di ammissione :

- a) indirizzo di posta elettronica (commerciale e PEC) al quale inviare le comunicazioni di cui all'art. 79, comma 5, D.Lgs. 163/2006.
- b) il numero telefonico ed il numero di fax;

Si avverte che le dichiarazioni sopracitate sono essenziali. L'Amministrazione procederà a richiedere ai partecipanti alla gara la presentazione in caso di assenza, o l'integrazione, se incomplete, delle dichiarazioni, che dovranno essere prodotte entro il termine di 10 giorni dalla comunicazione,

E' necessario che le sopracitate dichiarazioni siano rese nella loro interezza.

Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. 445/2000, la Pubblica Amministrazione provvederà ad effettuare controlli a campione per verificare la veridicità delle suddette dichiarazioni. Le dichiarazioni false o non veritiere comporteranno, oltre alla responsabilità penale del dichiarante (art. 76 D.P.R. 445/2000), la decadenza dalla gara in oggetto (art. 75 D.P.R. 445/2000).

c) Dichiarazione di ottemperanza al D.Lgs. 81/2008, compilando e sottoscrivendo il fac simile allegato al presente capitolato (allegato "2").

d) Dichiarazione che autorizza la Civica amministrazione a rilasciare copia di tutta la documentazione presentata per la partecipazione alla procedura qualora un concorrente eserciti la facoltà di accesso agli atti ai sensi della L. 241/90.

In assenza della dichiarazione di cui sopra, l'Amministrazione consentirà l'accesso, fatto salvo il differimento di cui all'art. 13 del D.Lgs. 163/2006, ai concorrenti che lo richiedono.

B) BUSTA 2 "OFFERTA ECONOMICA", debitamente sigillata, contenente esclusivamente l'offerta economica **senza altri documenti**.

L'offerta economica, a firma del legale rappresentante, dovrà essere formulata indicando, in cifre e in lettere, il prezzo in aumento rispetto alle basi di gara di Euro 1.300,00 per la gestione del punto ristoro, 6.500,00 per concessione noleggio lettini, per il periodo 16 maggio – 27 settembre 2015 (vd. fac simile, allegato 2) e la dichiarazione che gli stessi importi sono validi per la stagione 2016.

L'offerta dovrà contenere anche l'indicazione dell'importo degli oneri della sicurezza aziendale affrontati dall'impresa nell'esecuzione del servizio.

La stazione appaltante escluderà dalla partecipazione alla presente gara i concorrenti in caso di mancato adempimento alle prescrizioni previste dalle disposizioni di legge vigenti, nonché nei casi di incertezza sul contenuto o sulla provenienza dell'offerta, per difetto di sottoscrizione o di altri elementi essenziali ovvero in caso di non integrità dei plichi contenenti l'offerta economica o la domanda di partecipazione o altre irregolarità relative alla chiusura dei plichi, tali da far ritenere, secondo le circostanze concrete, che sia stato violato il principio di segretezza delle offerte.

La stazione appaltante, ai sensi dell'art. 46 del D.Lgs. 163/2006, si riserva la facoltà, nei limiti previsti dagli artt. 38 e 45 del Codice Unico degli Appalti, di richiedere ai concorrenti integrazioni o chiarimenti in ordine al contenuto dei certificati, documenti e dichiarazioni presentate.

Il plico sigillato così composto (cioè contenente l'istanza di ammissione, una busta chiusa con l'offerta economica, la dichiarazione di ottemperanza alle misure di sicurezza, la dichiarazione che autorizza il rilascio della documentazione per l'accesso agli atti, come dai precedenti punti) dovrà riportare il nome e la ragione sociale del concorrente e la dicitura:

CONTIENE OFFERTA PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL PUNTO RISTORO E DEL NOLEGGIO DI LETTINI PRENDISOLE DURANTE LE STAGIONI ESTIVE 2015-2016 PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO "LIDO TORINO" VIA VILLA GLORI 21 – TORINO

Il plico dovrà pervenire al seguente indirizzo:

**CITTA' DI TORINO
PROTOCOLLO GENERALE
p.zza Palazzo di Città 1
10122 TORINO**

entro e non oltre le ore 12.00 del giorno 27 aprile 2015

Farà fede la data ed ora di arrivo al protocollo della Circoscrizione e non il timbro postale.

Oltre detto termine non sarà valida alcuna offerta anche se sostitutiva od aggiuntiva ad offerta precedente.

L'invio della suddetta documentazione rimane ad esclusivo rischio del mittente, ove per qualsiasi motivo la stessa non giunga a destinazione in tempo utile.

L'offerta è impegnativa per la Ditta e lo sarà per l'Amministrazione dopo l'adozione dei conseguenti provvedimenti amministrativi.

La commissione di gara si riunirà il giorno 27 aprile 2015 alle ore 14.30.

ARTICOLO 4 – CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

Poiché l'attività prevede per il concessionario l'esercizio di attività economica al quale spetterà ogni provento, in sede di gara dovrà essere presentata offerta in aumento sul canone ammesso a base di gara quale corrispettivo per la gestione del punto ristoro ed il noleggio dei lettini: l'aggiudicazione sarà effettuata nei confronti dell'offerta valida più elevata, calcolata sulla somma tra canone punto ristoro e canone concessione noleggio lettini.

In caso di mancanza di pluralità di partecipanti, si procederà anche in caso di unica offerta.

Nessuna pretesa potrà muovere la ditta/associazione se la Circoscrizione, a suo insindacabile giudizio, decidesse di non procedere ad aggiudicazione alcuna.

Nell'offerta il concorrente dovrà indicare, in cifre e in lettere, in modo inequivocabile, la somma complessiva offerta per la concessione per l'intera stagione (che non potrà essere inferiore alle basi d'asta definite all'art. 3 punto B).

ART. 5 - D.U.V.R.I. – DOCUMENTO UNICO DI VALUTAZIONE DEL RISCHIO PER L'ELIMINAZIONE DELLE INTERFERENZE (art. 26 comma 3 D.Lgs. 81/2008).

L'aggiudicatario firmerà il documento unico di valutazione del rischio per l'eliminazione delle interferenze. I costi relativi alle misure di sicurezza necessari per l'eliminazione delle interferenze sono stati valutati pari a zero.

ARTICOLO 6 – ONERI A CARICO DEL CONCESSIONARIO

Il concessionario dovrà provvedere, a propria cura e spese:

- al pagamento del canone per la gestione di entrambi i servizi, da corrispondere in cinque rate, la prima all'inizio dell'attività e le successive anticipatamente entro il 5 di ogni mese, mediante bonifico;
- all'allestimento dello spazio ed alla fornitura delle attrezzature e degli arredi del locale bar;
- al pagamento di tutte le imposte, tasse e contributi derivanti dall'esercizio dell'attività;
- al pagamento delle spese relative alla pulizia dei locali e delle attrezzature, alla custodia ed alla conservazione di tutto quanto costituisce impianto, dotazione, ecc. dell'esercizio oggetto della concessione;
- all'esecuzione di tutti i lavori di ordinaria manutenzione per l'area interessata alla gestione del servizio ;
- alla pulizia e l'ordine delle parti comuni esterne all'impianto, con smaltimento del materiale di risulta;
- alla stipula, per la durata del contratto, di apposita polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi derivanti dalla installazione delle attrezzature dal medesimo fornite e necessarie per il corretto svolgimento delle varie attività;
- all'assunzione a proprio carico del pagamento delle spese e la responsabilità relative al personale addetto al servizio e alle attività, comprese le assicurazioni e le previdenze prescritte dalle leggi a favore di esso.
- all'intestazione a proprio nome del contatore dell'energia elettrica ad esclusivo del servizio del punto ristoro (n. contatore, attualmente inattivo, 04433974 Pod IT 020E00275901) e al pagamento dei consumi relativi; il costo dell'utenza dell'acqua viene considerato, per la sua modesta entità, compreso nel costo per la gestione del punto ristoro (contatore numero 20210001 e filiale 10749156).
- all'acquisto di lettini prendisole con le modalità di cui all'art. 1
- all'assunzione dell'impegno scritto di donare alla Circoscrizione i lettini prendisole di cui all'art. 1 alla fine della concessione
- alla segnalazione scritta, alla fine della stagione, del numero di lettini in gestione che eventualmente dovessero rompersi.

Il concessionario dovrà impegnarsi a praticare la tariffa di noleggio di Euro 2,00 a lettino.

ARTICOLO 7 – MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITA'

La conduzione del punto ristoro sarà soggetta a tutte le condizioni che saranno fissate dalla Civica Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, fermo restando l'obbligo per il concessionario di assicurare, **tutti i giorni dal 16 maggio al 27 settembre e durante tutto l'orario di apertura della piscina** (giugno e luglio dal lunedì al venerdì dalle ore 13.00 alle ore 18.50 ,sabato dalle ore 8.30 alle ore 11.00 e dalle ore 11.30 alle ore 19.30 e domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 20.00. Dal 26 luglio al 30 agosto tutti i giorni compresa domenica e festivi dalle ore 9.00 alle ore 19.30 - chiusura settimanale martedì tutta la giornata. Dal 31 agosto al 27 settembre tutti i giorni 9.30 – 19.30 compresa domenica e festivi) il perfetto funzionamento dei servizi oggetto della concessione, consentendo inoltre il libero accesso al punto ristoro ai frequentatori dell'impianto sportivo, con le modalità di cui all'art. 1 del presente capitolato.

L'attività di somministrazione di alimenti e bevande dovrà essere rivolta esclusivamente ai frequentatori dell'impianto sportivo e potrà essere svolta solo durante l'orario di apertura dell'impianto con divieto di accesso al bar dalla pubblica via.

Il Concessionario si obbliga a condurre il servizio bar con il miglior decoro possibile e con la massima scrupolosità, avvalendosi di personale qualificato per il quale si assume ogni responsabilità e l'impegno a rispettare, anche se in possesso della qualifica di soci, gli standard di trattamento salariale previsti dal Contratto Nazionale di Categoria e le disposizioni di legge vigenti in materia di assunzione della

manodopera, previdenza sociale, prevenzione contro gli infortuni e l'igiene sul lavoro, nonché di assicurazioni obbligatorie contro gli infortuni sul lavoro e malattie professionali.

Il Concessionario si assume, altresì, l'impegno ad osservare le normative vigenti in materia di prevenzione, protezione e sicurezza sul lavoro contenute nel D.L.vo 81/2008 e s.m.i.

ARTICOLO 8 – DIVIETO DI SUBCONCESSIONE

Il concessionario non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, la concessione in oggetto a nessun titolo e per nessuna ragione.

L'area interessata alla gestione del servizio non potrà essere utilizzata da soggetti diversi dal concessionario o per finalità diverse da quelle previste dal presente bando se non previo espresso consenso scritto da parte della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 9 – CONSEGNA

Lo spazio è consegnato al gestore che l'accetta nello stato di fatto e di diritto in cui si trova. La Città non è tenuta ad alcun risarcimento qualora l'area presenti vizi o vincoli tali da pregiudicarne in tutto o in parte l'utilizzo.

Prima dell'inizio della gestione verrà redatto in contraddittorio e duplice copia un verbale di consegna dell'area e degli impianti la cui consistenza verrà in tal modo identificata e definita.

La superficie adibita a servizio bar dovrà essere convenientemente attrezzata oltre che essere fornita di quanto occorre all'esercizio, in base alla normativa vigente, a cura e spese del concessionario.

A fine contratto, o in caso di revoca della concessione, il gestore dovrà rimuovere tutte le attrezzature ed ogni altro manufatto installati nell'area per lo svolgimento delle varie attività, restituendo lo spazio nel primitivo stato a spese del concessionario.

Il Concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica, innovazione o trasformazione degli spazi nonché degli impianti elettrici ed idraulici, senza preventiva autorizzazione scritta da parte della Civica Amministrazione e, qualora tale autorizzazione sia concessa, il medesimo non potrà chiedere alla Civica Amministrazione o al subentrante concessionario alcun compenso per le spese di miglioria da lui eseguite. Le migliorie o le riparazioni eseguite dal concessionario resteranno a favore della Civica Amministrazione.

Il concessionario dovrà organizzare il deposito delle proprie attrezzature e scorte all'interno dello spazio oggetto del contratto. E' fatto divieto di installare depositi, strutture o oggetti all'esterno dell'esercizio.

ARTICOLO 10 – BENI DI PROPRIETA' DEL CONCESSIONARIO

Al termine del contratto il concessionario potrà liberamente disporre dei macchinari, suppellettili e supporti di sua proprietà, adibiti ed utilizzati per lo svolgimento dell'attività senza che l'Amministrazione od il nuovo concessionario abbiano l'obbligo di riscattarli o di corrispondere indennizzi, rimborsi o compensi a qualunque titolo.

ARTICOLO 11 – DURATA

La concessione per la stagione 2015 decorre a far data dalla stipulazione del contratto e comunque previa avvenuta esecutività della determinazione dirigenziale di concessione, fatti salvi i casi previsti al successivo art. 15, e avrà scadenza improrogabilmente il 27/09/2015.

La concessione per la stagione 2016 avrà presumibilmente durata analoga. Se vi dovessero essere variazioni, l'importo del canone per i due servizi sarà modificato proporzionalmente. Le date di inizio e fine saranno comunicate il prossimo anno.

ARTICOLO 12 – OSSERVANZA DI NORME

Per quanto non previsto nel presente capitolato, si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore. L'aggiudicatario sarà inoltre tenuto all'osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e capitolati (in quanto applicabili) ed in genere di tutte le prescrizioni che siano e saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. In particolare, la ditta/associazione affidataria dovrà attuare l'osservanza delle norme derivanti da leggi e decreti relativi alla prevenzione degli infortuni sul lavoro, all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro.

ARTICOLO 13 – ASSICURAZIONI

Il gestore è responsabile di ogni e di qualsiasi danno arrecato eventualmente a terzi, sia persone e cose, nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente capitolato ed è quindi tenuto a sollevare la Città da ogni e qualsiasi pretesa ed azione che, a tale titolo, detti terzi dovessero avanzare nei confronti della Città medesima. In ogni caso resta impregiudicata ogni altra azione di rivalsa per danni ed i provvedimenti del caso.

Il Concessionario si obbliga a tenere la Civica Amministrazione sollevata ed indenne da ogni responsabilità o azione presente e futura per danni di qualsiasi genere e comunque derivanti, anche nei confronti di terzi o cose di terzi, dalla concessione.

A tal scopo il concessionario provvede alla copertura assicurativa dei rischi connessi alla esplicazione della propria attività nell'ambito comunale, per danni che comunque possono derivare a terzi, considerando terzi tra di loro anche i propri dipendenti ed il Comune di Torino.

Nelle polizze di assicurazione dei beni deve essere stabilito che, in caso di sinistro, il risarcimento liquidato in termini di polizza sarà dalla Compagnia Assicuratrice liquidato direttamente al Comune di Torino; ove il valore da risarcire per danni arrecati a persone e/o cose ecceda i singoli massimali coperti dalle predette polizze, l'onere relativo dovrà intendersi a totale carico del concessionario. Copia di dette polizze assicurative dovrà essere consegnata alla Circoscrizione 8.

ARTICOLO 14 – CONTROLLI

La Civica Amministrazione si riserva il diritto di procedere ad ispezione igienica ogni qualvolta lo ritenga necessario con l'intervento del Servizio di Igiene Pubblica dell'A.S.L.

I funzionari della Pubblica Amministrazione, muniti di tesserino di riconoscimento, potranno accedere all'area consegnata per accertamenti sulla conduzione dei servizi e sull'esatto adempimento degli obblighi contrattuali di cui ai precedenti articoli e per operazioni nell'interesse dell'Amministrazione. In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali l'Amministrazione provvederà alla contestazione, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, della riscontrata inadempienza, intimando il ripristino della situazione violata. In caso d'inerzia o qualora non siano ritenute valide le controdeduzioni del Concessionario, da presentarsi entro 10 giorni dal ricevimento della contestazione, si applicherà la penalità di cui al successivo art. 15.

ARTICOLO 15 – PENALITA' E REVOCA

Nei casi di inadempimento anche di uno solo degli obblighi assunti da parte del concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città o di terzi, la Civica Amministrazione potrà procedere alla revoca della concessione e all'incameramento della cauzione depositata, con semplice atto amministrativo, senza che competa al concessionario alcun rimborso o indennizzo; così pure sarà revocata la concessione con incameramento della cauzione, qualora non sia conseguita o venga revocata l'autorizzazione di esercizio e nel caso in cui non sia attuata la realizzazione del servizio o non sia rispondente alle esigenze dell'Amministrazione anche in ordine alla qualità.

La Civica Amministrazione, per esigenze di interesse pubblico o per il verificarsi di impreviste necessità o di situazioni ostative, si riserva il diritto di recedere unilateralmente dal contratto prima della scadenza, senza obbligo di nessun indennizzo.

Il Concessionario ha facoltà di recedere dal contratto per gravi motivi previo avviso da recapitarsi alla Civica Amministrazione a mezzo lettera raccomandata A/R almeno quindici giorni prima.

In caso di fallimento del Concessionario, la concessione sarà revocata e la cauzione sarà senz'altro incamerata a favore della Civica Amministrazione.

ARTICOLO 16 – CAUZIONE

A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l'aggiudicatario dovrà provvedere al versamento della cauzione definitiva pari al 10% del prezzo di aggiudicazione per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza fidejussoria assicurativa o bancaria.

Ogni effetto della fidejussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza del contratto, ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile.

Dovrà essere fornita alla Circoscrizione copia della documentazione attestante l'avvenuto versamento della cauzione.

Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente in modo grave l'adempimento delle presenti condizioni, l'Amministrazione potrà di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa a maggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni, procedendo all'incameramento della cauzione.

La cauzione di cui sopra verrà restituita al concessionario a completamento del servizio ad esito favorevole del controllo e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. E' fatta salva la facoltà, su richiesta del concessionario, di procedere, alla scadenza della prima annualità, allo svincolo della quota della fidejussione riferita alla prima annualità della concessione, appurato il corretto adempimento dell'esecuzione del servizio.

ARTICOLO 17 – ADEMPIMENTI CONTRATTUALI ED ONERI DIVERSI

All'aggiudicazione seguirà la sottoscrizione di apposito contratto in formato elettronico, ai sensi dell'art. 55 del vigente Regolamento per la disciplina dei contratti della Città di Torino, tra la Circoscrizione 8, rappresentata dal proprio Direttore, e il concessionario, in persona del proprio Rappresentante legale, i cui effetti saranno subordinati all'accertamento del possesso, da parte del concessionario, dei requisiti previsti dalla Legge per trattare con la Pubblica Amministrazione. Nel caso di esito negativo di tali accertamenti, il contratto si intenderà risolto senza oneri per la Circoscrizione 8.

Tutte le spese inerenti e conseguenti all'appalto saranno a carico del concessionario, comprese quelle contrattuali.

ART. 18 - FALLIMENTO O ALTRE CAUSE DI MODIFICA DELLA TITOLARITA' DEL CONTRATTO

L'impresa concessionaria si obbliga per sé e per i propri eredi ed aventi causa.

In caso di fallimento o amministrazione controllata dell'impresa concessionaria, la concessione si intende senz'altro revocato e l'Amministrazione Comunale provvederà a termini di legge.

ARTICOLO 19 – DOMICILIO E FORO COMPETENTE

A tutti gli effetti della presente gara, il concessionario dovrà eleggere domicilio legale in Torino ed il Foro competente sarà esclusivamente quello di Torino.

ART. 20 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 (Codice in materia di protezione dei dati personali) i dati personali forniti e raccolti in occasione della presente gara saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della gara medesima e saranno conservati presso le sedi competenti dell'Amministrazione. Il conferimento dei dati previsti dal bando e dal presente capitolato è obbligatorio ai fini della partecipazione, pena l'esclusione. Il trattamento dei dati personali viene eseguito sia in modalità automatizzata che cartacea. In relazione ai suddetti dati, l'interessato può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del D. Lgs. 196/2003.

Nell'espletamento degli obblighi contrattuali, gli operatori addetti devono astenersi dal prendere conoscenza di pratiche, documenti e corrispondenza e di qualsivoglia dato personale soggetto a tutela, ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e s.m.i. L'impresa aggiudicataria si obbliga ad informare i propri dipendenti circa i doveri di riservatezza nell'espletamento del servizio.

ART. 21 - RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Responsabile unico del procedimento (RUP) e direttore dell'esecuzione del contratto (DEC) è il funzionario in P.O. Italo Frascaroli, tel. 011.01135812.

Per informazioni è possibile rivolgersi alla sig.ra Accardi tel. 011.01135840.

IL DIRETTORE
Dott.ssa Nicoletta Arena
Firmato in originale